

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 821-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1961

Norme per la elezione dei Senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — L'assegnazione di tre senatori al Territorio di Trieste, costituito in circoscrizione a sè stante, di cui alla legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, esige la determinazione delle norme che debbono disciplinare la elezione dei detti tre senatori.

A tale fine risponde il presente disegno di legge.

Le norme in cui esso si articola furono già prese in esame dal Senato durante la precedente legislatura, poichè esse rientravano nel testo a carattere costituzionale approvato in prima deliberazione in occasione della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Lussu ed altri « Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nella regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione al Senato della Repubblica », e del disegno di legge « Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica ».

Il testo unificato, avente carattere costituzionale, allora approvato in prima deliberazione, non si perfezionò a legge, non essendosi esaurito l'iter all'uopo richiesto.

Nella presente legislatura sono state separate le norme attinenti alla assegnazione di tre senatori al Territorio di Trieste, da quelle che debbono disciplinare la loro elezione. Solo alle prime è stato riconosciuto carattere di legge costituzionale, e all'uopo è già intervenuta la legge 9 marzo 1961, n. 1. Rimane ora che siano approvate le altre norme con legge ordinaria.

Il presente disegno di legge che provvede al riguardo aderisce alla particolarità del Territorio di Trieste, costituito come si è rammentato in circoscrizione a sè stante, agli effetti della elezione del Senato.

Invero, manca il presupposto di una molteplicità di collegi nell'ambito della regione ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per potersi far luogo a candidature fra loro collegate. Pertanto l'articolo 1 prevede delle candidature individuali, il che porta con sè come lo stesso articolo 1 dispone, che si debba votare per un solo nome. È stabilito poi che la proclamazione avvenga sulla base del maggior numero di voti validi rispettivamente riportato.

Per il caso di vacanza che venga a verificarsi in corso di legislatura, poichè le candidature sono individuali senza collegamento, si rende impossibile applicare la norma dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29. È quindi disposto dall'articolo 1 che si debba far luogo nel detto caso di vacanza a elezioni suppletive, eccettuato il caso che la vacanza si determini entro l'ultimo anno della legislatura.

Altra norma contenuta nell'articolo 1 è quella che disciplina le modalità per la proposta della candidatura, che deve avvenire mediante una dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 500 elettori.

L'articolo 2 contiene un rinvio, per quanto non disposto nell'articolo 1, alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per le elezioni del Senato della Repubblica, e all'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, articolo che richiama come applicabili alle elezioni per il Senato, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Poichè il disegno di legge risponde alle esigenze particolari della circoscrizione a sè stante del Territorio di Trieste, la 1<sup>a</sup> Commissione auspica che esso abbia la approvazione dell'Assemblea.

SCHIAVONE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

—

**Art. 1.**

I tre senatori provvisoriamente assegnati alla circoscrizione di Trieste sono eletti sulla base di candidature individuali senza collegamento.

Ogni elettore ha diritto di votare per un nome.

Sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti, per il terzo seggio è eletto il candidato più anziano di età.

Per i seggi che eventualmente rimangono vacanti nel corso della legislatura si procede ad elezioni suppletive entro sei mesi dalla

data della vacanza, salvo che questa si determini entro l'ultimo anno della legislatura.

La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 500 elettori della circoscrizione ed è depositata presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello di Trieste con le modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

**Art. 2.**

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64.